studiolegalecelentano.com

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE DI APPELLO DI BARI

SEZIONE LAVORO

composta dai magistrati:

Dott. Vittoria Orlando - Presidente

Dott. Manuela Saracino - Consigliere relatore

Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia previdenziale iscritta sul ruolo generale al n. 1177/2024

TRA

Parte_1

Rappresentato e difeso dall'Avv. CELENTANO FRANCESCO

APPELLANTE

E

CP_1

APPELLATO contumace

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 30.8.2023, *Parte_1* conveniva l'*CP_1* dinanzi il Tribunale di Foggia, Giudice del Lavoro, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"accertare e dichiarare l'illegittimità del ricalcolo della prestazione economica di cui in premessa, in quanto l'indebito assistenziale è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge - e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento ovvero in caso di dolo comprovato del beneficiario – e per*

studiolegalecelentano.com

l'effetto, poiché il predetto provvedimento veniva notificato in data 11.7.23, quando la mensilità di luglio era già stata percepita, dichiararne l'irripetibilità dell'importo corrispondente pari a € 324,24; condannare l' CP_1 *al pagamento del compenso professionale, spese generali, IVA e CAP, tenendo conto dei recenti arresti della Suprema Corte e della maggiorazione operata ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis d. 10.3.14 n. 55, come mod. dal d. 13.8.22 n. 147, senza alcuna discrezionalità, in quanto tali atti, depositati con modalità telematica, sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, consentono la navigazione, la ricerca testuale all'interno e dei documenti allegati, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario".*

2. A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva di avere ricevuto, in data 26.8.23, la nota con cui l'CP_ gli comunicava l'indebito pagamento di € 648,48, sulla prestazione di assegno di invalidità civile, per il periodo da luglio ad agosto 2023, stante la mancata conferma dei requisiti all'esito del verbale sanitario del 14.6.23, consegnato in data 11.7.23.

Evidenziava che il provvedimento di accertamento, attestante il venir meno dei presupposti, era stato notificato in data 11.7.23, quando la mensilità di luglio era già stata percepita, e pertanto, sosteneva l'insussistenza di alcun comportamento doloso nella riscossione di detta mensilità e respingeva l'avanzata richiesta di ripetizione di indebito.

Si costituiva in giudizio l'CP_ che contestava l'avversa pretesa e insisteva per il rigetto del ricorso.

3. Con note depositate il 10.06.2024 il ricorrente dava atto che, con decreto di omologa - reso in pari data all'esito di procedimento ex art. 445 bis, 5° co, c.p.c. n. 6112/2023 R.G. - era stata accertata la sussistenza del requisito sanitario, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, con riferimento all'assegno di invalidità civile (invalidità del 74%), con decorrenza dalla revoca della prestazione.

Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell'CP_ alla rifusione delle spese di lite secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.

4. Con sentenza del 20.11.2024, il Tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere e compensava integralmente fra le parti le spese di lite.

5.Avverso detta pronuncia la parte privata ha interposto appello, con ricorso del 23.12.2024.

Nonostante la rituale notifica del gravame, l'CP_ è rimasto contumace.

studiolegalecelentano.com

Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado.

In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva coma da infrascritto dispositivo.

6. L'appello è fondato, dovendosi riformare la sentenza impugnata in punto di regolamentazione delle spese processuali.

7. L'appellante ha, infatti, censurato la decisione del Tribunale nella sola parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite.

In particolare, con un unico e articolato motivo il *Parte_1* evidenzia che il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla disciplina contenuta nel disposto dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento riposto dai pensionati nella irripetibilità di trattamenti pensionistici percepiti in buona fede in quanto destinati al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.

Sostiene, dunque, che la normativa dettata in materia di indebito assistenziale dal D.L. 850/1976, art. 3-ter, conv. in L. n. 29/1977 è da ritenersi speciale rispetto a quella dell'art. 2033 c.c. e che, pertanto, sono ripetibili soltanto le somme erogate a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito.

Precisa che, nel caso di specie, il verbale della visita di revisione era stato recapitato l'11.7.2023, dopo la percezione del rateo di luglio, e che, pertanto, sussisteva la ripetibilità delle somme erogate successivamente a tale data.

Su tali premesse lamenta che il primo giudice non abbia rilevato la soccombenza virtuale dell'*CP_1* non essendovi prova di alcun comportamento doloso in capo alla parte ricorrente.

8. Ritiene questa Corte che il primo giudice non abbia fatto corretta applicazione dei principi in tema di indebito assistenziale e dei principi di diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, che pure ha bene richiamato e dai quali non v'è motivo di discostarsi.

Ne è conseguito il malgoverno del principio di soccombenza virtuale, non potendosi ravvisare ragioni che possano giustificare la compensazione integrale delle spese.

Difatti, il Tribunale, compiuti i pertinenti richiami normativi e giurisprudenziali in tema di indebito assistenziale, ha ritenuto che *"il breve lasso di tempo intercorso tra la accertata insussistenza del requisito sanitario ed il recupero non era certo idoneo ad ingenerare un*

studiolegalecelentano.com

affidamento circa la spettanza della prestazione".

Sulla scorta di tale convincimento, non ha considerato il Parte_1 parte vittoriosa dal punto di vista virtuale e ha compensato le spese di lite, così motivando: *"Al momento in cui l'CP_1 ha formalizzato l'indebito (26-8-2023) il requisito sanitario dell'assegno di assistenza era venuto meno, sicchè la pretesa dell'Istituto va valutata al momento di formazione della richiesta di recupero; fermo restando che - per effetto di un fatto successivo - l'interesse della parte ricorrente è venuto meno a fronte del sopravvenuto riconoscimento del medesimo requisito".*

Rilevato, in premessa, che il caso in esame ha ad oggetto una prestazione assistenziale vale a dire la pensione di invalidità civile, osserva questa Corte che, come correttamente rilevato dall'odierno appellante, il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., a cui restano assoggettate solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.

Può, dunque, esservi ripetibilità solamente ove ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23.08.2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5.03.2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens; in presenza di un legittimo affidamento del beneficiario, l'indebito assistenziale è ripetibile solamente per quanto attiene alle somme versate dall'CP_ dopo il momento in cui è stato emesso il provvedimento che ne accerta l'esistenza, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione), dei requisiti sanitari o a questioni di altra natura (come, per esempio, l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel

studiolegalecelentano.com

caso dell'indennità di accompagnamento).

Regole specifiche ricorrono per l'indebito, quale quello oggetto di causa, riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (Legge n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica.

In ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, "con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dalla L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, (D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 ter, convertito in L. n. 425 del 1996, L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dal D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5, avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati; né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta" (Cass. civ., Sez. VI, 19.12.2019, n. 34013; Cass., Sez. Lav., 26.04.2002, n. 6091).

L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita, cioè, alla restituzione a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento è comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento, condizione quest'ultima che legittima il recupero di tutte le somme, anche quelle erogate in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di accertamento negativo (Cass. civ., sez. VI – Lav., ord., 4 agosto 2022, n. 24180).

In tal senso si è espressa recentemente anche Cass. 05.01.2023, n. 248, statuendo che in tema di invalidità civile la revoca dei relativi benefici assistenziali, produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica" e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni (Cass. n. 34013/2019; Cass. n. 26162/2016; Cass. n. 26096/2010).

studiolegalecelentano.com

9.Ciò posto, nel caso in esame, risulta documentato che il verbale sanitario di revisione recante il disconoscimento dei requisiti per l'assegno di invalidità civile è stato ricevuto dall'odierno appellante in data 11.07.2023, allorquando il rateo di luglio era stato già corrisposto; trattasi di circostanza non contestata dall'CP_ pur a fronte della sua espressa deduzione nel ricorso introduttivo del giudizio, nelle cui conclusioni si chiede "l'irripetibilità dell'importo di € 324,24 per la mensilità di luglio, già percepita alla data di ricezione (11.7.2023) dell'esito della visita".

Infatti, l'ente previdenziale, costituendosi nel giudizio di primo grado, ha genericamente insistito sull'indebito riferito alla mensilità di luglio 2023 e ha spiegato domanda riconvenzionale per la mensilità di agosto 2023, invero, non oggetto di giudizio.

Ne consegue che l'CP_ ha illegittimamente richiesto in restituzione il rateo di luglio 2023, percepito dalla parte appellante in assoluta buona fede, essendo stato egli sottoposto a visita di revisione ma non avendone ancora ricevuto l'esito alla data di pagamento della prestazione; in altri termini, sussisteva l'affidamento in capo al Parte_1 circa la permanenza del requisito sanitario, allorquando ha percepito il rateo di luglio.

Dunque, anche in base al principio di causalità, che vuole che i costi del processo siano sopportati dalla parte che con il suo comportamento ha reso necessaria l'attività del giudice e ha occasionato le spese del suo svolgimento, di recente ribadito dalla Suprema Corte (Cass. n. 32061/2022), la soccombenza dell'CP_ pur virtuale, è stata totale; invero se non fosse cessata la materia del contendere in virtù del ripristino dell'assegno di invalidità civile, il rateo di luglio 2023 sarebbe rimasto irripetibile.

È noto che, in tema di spese processuali, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo, sicché essa prescinde dalle ragioni che l'abbiano determinata (cfr. ad esempio Cass. n. 21823 del 2021).

Con la conseguenza che l'CP_ il quale non poteva ripetere il pagamento relativo alla mensilità di luglio 2023, ha dato causa, in maniera consapevole, al giudizio azionato dal Parte_1 , sicchè il giudice di prime cure, stante la cessata materia del contendere, non ha correttamente applicato il principio della soccombenza virtuale.

Si ritiene in conclusione che nessuna grave ed eccezionale ragione potesse giustificare la compensazione delle spese di lite disposta dal primo giudice.

studiolegalecelentano.com

10. In definitiva l'appello va accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese del primo grado di giudizio vanno poste a carico dell'*CP_* con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

11.Va soltanto puntualizzato che il compenso da liquidare per le spese di primo grado dev'essere quantificato tenendo conto del valore della prestazione dedotta in giudizio (art. 152 disp. att. c.p.c.), ossia € 324,24, posto che si tratta della somma liquidata dall'*CP_* il cui riconoscimento, a seguito di Atp, ha determinato la declaratoria di cessazione della materia del contendere senza che sul punto sia intervenuta alcuna censura.

12. Anche la regolamentazione delle spese processuali del presente gravame segue la soccombenza dell'ente appellato.

La liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, secondo i valori minimi previsti per scaglione sino ad € 500,00, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria, tenuto conto della natura della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata e vanno poste a carico dell'*CP_* in applicazione del criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.).

A tale riguardo la Corte evidenzia la spettanza, per il giudizio di appello, di una maggiorazione delle spese di lite in misura del 30% ex art. 4 comma 1 bis del D.M. 10.3.2014 n. 55, tenuto conto dei collegamenti ipertestuali che caratterizzano l'atto di gravame.

Ed invero, l'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, così come aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 147/2022, afferma che il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1*, con ricorso depositato il 23.12.2024, avverso la sentenza n.3163/2024 resa in data 20.11.2024 dal Tribunale di Foggia, giudice del lavoro, nei confronti dell'*CP_* così provvede:

accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'*CP_1* al

studiolegalecelentano.com

pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado del giudizio, che liquida in € *Importo_1*, oltre accessori e rimborso forfettario come per legge, che distrae in favore del difensore antistatario;

conferma nel resto la sentenza gravata;

condanna l'*CP_1* al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in € *Importo_2*, oltre accessori e rimborso forfettario come per legge, che distrae in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Bari, il 23/06/2025

Il Presidente

Dott.ssa Vittoria Orlando

Il consigliere Estensore

Dott.ssa Manuela Saracino